



# COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 29 LUGLIO 2015

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione "Convenzione fra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, per la gestione in forma associata delle funzioni di cui all'art.13 della Legge Regionale n.15 del 10 aprile 2015" .
-----------------	--

L'anno duemilaquindici oggi ventinove del mese di luglio, alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri comunali.

**All'appello risultano:**

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	X	
2. FABBRI YURI	Consigliere	X	
3. PARODI Maurizio	Consigliere	X	
4. VIVALDO Rita	Consigliere	X	
5. STRATA Renato	Consigliere	X	
6. GHIO Riccardo Luigi	Consigliere		X
7. MERETA Marco	Consigliere	X	
8. PRUZZO Gian Paolo	Consigliere	X	
9. TORRIGINO Luigi	Consigliere	X	
10. MERETA Giovanni	Consigliere	X	
11. TORRIGINO Lorenzo	Consigliere	X	
Totali		10	1

Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata la regolarità dell'Adunanza il **Sindaco Bartolomeo Venzano**, in qualità di Presidente, dichiara aperta la Seduta

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*(Dott.ssa Clotilde DE REGE)*

*Parere di regolarità recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*(Dott.ssa Clotilde DE REGE)*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che :

- ✓ con la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, stato sottoscritto da parte di tutti i Comuni della Valle Scrivia in data 21 febbraio 2014 davanti al Segretario Generale del Comune di Casella, con atto Rep. n. 406 registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova 1, il 4/3/2014 al N.S1-816/304, i Comuni della Valle Scrivia, hanno deciso di gestire in forma associata le funzioni fondamentali dei Comuni;
- ✓ i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia già gestiscono in forma associata, attraverso apposita delega all'Unione dei Comuni dello Scrivia, apposito Ufficio Associato per le funzioni subdelegate dalla Regione Liguria in materia di vincolo idrogeologico, come espressamente previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 14 marzo 2015;
- ✓ l'Unione dei Comuni con apposita delibera dell'organo esecutivo, la DGU n. 5 del 17 marzo 2015, ha provveduto alla costituzione di apposito "Settore Gestione del Territorio", nel quale ad oggi è incardinato l'Ufficio per il Vincolo idrogeologico;
- ✓ la Regione Liguria, con Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, ha provveduto ad approvare le "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alla Provincie in attuazione della Legge 7 Aprile 2014, n. 56 – (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)";

**APPURATO CHE** la citata Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, in particolare prevede:

- a) "Art. 6. (Esercizio delle funzioni da parte dei comuni)  
*1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l'utilizzo del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti."*
- b) "Art. 11- (Finalità)  
*1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un'efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.*  
*2. L'attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.*  
*3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.*  
*4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al [d.lgs. 152/2006](#) e successive modificazioni e integrazioni."*
- c) "Art. 13 - (Competenze dei Comuni)  
*1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione*

regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:

- a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell'[articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18](#) (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;
- c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.

2. Qualora i corsi d'acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.”

**ATTESO CHE** la Città Metropolitana di Genova, nelle settimane scorse, ha comunicato ai Comuni, che nelle more dell'entrata in vigore della L.R. n. 15/2015, l'attuazione degli interventi non cantierati o cantierabili entro il 30 giugno 2015, diventeranno competenza dei Comuni, così come previsto dal citato art. 13 della L.R. n. 15/2015;

#### **RILEVATO CHE:**

- ✓ nell'ottica di favorire una migliore gestione organizzativa dei servizi e delle funzioni dei Comuni e dell'Unione, finalizzata a favorire l'uniformità, l'armonizzazione e l'ottimizzazione delle attività delle singole strutture e delle risorse alle stesse dedicate, nonché di coordinamento tra le stesse, con una conseguente equa distribuzione delle professionalità acquisite e una migliore ripartizione dei carichi di lavoro le Amministrazioni ritengono condivisibile attuare una gestione in forma associata delle funzioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 15/2015, attraverso un apposito accordo convenzionale tra i Comuni e l'Unione, come peraltro previsto dall'art. 6 della medesima Legge;
- ✓ l'art. 2 comma 1 dello Statuto dell'Unione stabilisce “ *L'Unione è finalizzata allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e/o servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato nel presente Statuto. A tal fine essa rappresenta l'ambito territoriale ottimale per esercitare in forma associata, le funzioni definite ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135*”
- ✓ l'art. 5 comma 1 dello Statuto dell'Unione stabilisce che “*Il trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio dell'Unione*”;

**VISTO** lo schema di “Convenzione fra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, per la gestione in forma associata delle funzioni di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 15 del 10 aprile 2015” , licenziato con il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci dell'Unione in data 13 luglio 2015, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

**PRESO ATTO** che la Conferenza dei Sindaci dell'Unione in data 13 luglio 2015, ha stabilito altresì il termine del 31 agosto, quale termine entro quale procedere all'approvazione da parte dei rispettivi organismi consiliari dei Comuni dell'accordo convenzionale in parola, dando atto che mancata adesione di uno degli enti interessati non pregiudica la volontà di costituzione della forma associata;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/00;

**VISTO** il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni e l'Atto costitutivo sottoscritto;

**ATTESO** che il responsabile del seguente procedimento è il Geom. Carlo Mellino;

**UDITA** l'esposizione in merito al provvedimento proposto da parte del Sindaco  
Non essendoci ulteriori interventi da parte dei consiglieri comunali

**ACQUISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio competente;

con votazione unanime espressa per alzata di mano da tutti gli intervenuti e votanti

#### **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** per le motivazioni sopraesposte lo schema di “Convenzione fra l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, per la gestione in forma associata delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale n. 15 del 10 aprile 2015”, che, vistato dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell’Area Tecnica, viene conservato agli atti d’ufficio;
- 2) **DI AUTORIZZARE** il Vice Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che la mancata partecipazione di un Comune alla costituenda gestione associata entro il termine del 31 agosto, non pregiudica la volontà di costituzione della gestione associata, già manifestata da parte dell’Unione e delle Amministrazioni Comunali;
- 4) **DI DARE ATTO** che l’eventuale mancata adesione di un Comune, alla costituenda gestione associata, potrà comportare una riparametrazione proporzionale tra gli Enti sottoscrittori, delle spese generali di gestione e funzionamento che garantiscono il pareggio finanziario del Servizio trasferito alle competenze dell’Unione;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni e ai Comuni aderenti all’Unione, quale dovuta informazione;

#### **DELIBERA**

- 6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.